


Per le imprese che non hanno pagato il tributo camerale del 2011

# Diritto annuale, il 18 giugno scade il ravvedimento lungo

DI CINZIA DE STEFANIS

**E**ntro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno è sabato) le imprese già iscritte al Registro imprese e Rea al primo gennaio 2011, che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale e cioè entro il 16 giugno 2011 - né hanno pagato entro il 30° giorno successivo - possono entro un anno dalla violazione avvalersi del ravvedimento lungo. Per «termine ordinario» di versamento si intende per le imprese di vecchia iscrizione: il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17, commi 1 e 3, dpr n. 435/2001, che per la maggior parte delle imprese, prima era fissato al 20 giugno di ogni anno e che, dal 2007, è fissato al 16 giugno di ogni anno). La data della violazione coincide con il termine per il versamento del diritto annuale dovuto e cioè entro il 16/06/2011 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione. Da questa decorre il termine di un anno entro cui operare il ravve-



dimento lungo (entro il 18 giugno 2012). Questo va effettuato dalle imprese individuali e imprese collettive (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, geie ecc.) versando l'importo del diritto annuo dovuto; gli interessi di mora calcolati al tasso legale; la sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31/1/2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dall'1/2/2011). Le imprese individuali e collettive possono procedere al ravvedimento lungo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, è utile precisare che si fa riferimento a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

## RAVVEDIMENTO LUNGO PER IL DIRITTO ANNUALE

	DIRITTO ANNUALE	RAVVEDIMENTO BREVE	RAVVEDIMENTO LUNGO
ANNO 2011	<i>Imprese nuove iscritte</i>	30 giorni dalla data della violazione	1 anno dalla violazione
	<i>Imprese già iscritte</i>	Il termine scade il 18 giugno 2012 in quanto il termine ordinario del 16 giugno è sabato e dunque slitta al lunedì.	